



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina

Presidente

dott. Benedetto Sieff

Giudice relatore

dott. Jacopo Negro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 25 / 2026, e precisamente nel **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 25-1/ / 2026** instaurato su ricorso di:

FRAM S.R.L.,

con l'avv. Andrea Gobbo;

RICORRENTE

per l'apertura della liquidazione giudiziale di

17 INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

contumace;

DEBITORE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

La resistente società risulta posta in liquidazione nel luglio 2025 (cfr. visura camerale in atti). Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la capacità dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali (in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).

Orbene, l'ultimo bilancio della società, ossia quello relativo all'esercizio 2023, presenta un patrimonio netto quasi integralmente eroso (euro 2.063,00), con un ammontare di debiti per 105 mila euro, fronteggiato da un attivo di dubbia e comunque fragile consistenza, per come principalmente costituito da: rimanenze per euro 16.481,00, noto essendo il tema della corretta quantificazione di tale voce in correlazione alle concrete possibilità di monetizzazione sul mercato; crediti per euro 81.969,00, voce fatalmente incisa dai rischi correlati alle concrete possibilità di effettiva riscossione; immobilizzazioni per euro 9.164,00.

In tale contesto, fuga ogni dubbio il fatto che il credito vantato dalla ricorrente sia rimasto inadempito, dopo esser stato inutilmente fatto valere con procedimento monitorio (doc. 1 ricorrente) – che ha condotto alla pronuncia di un decreto ingiuntivo in seguito divenuto definitivo ex art. 647 c.p.c. – e in sede esecutiva, mediante pignoramento presso terzi risultato infruttuoso (docc. 4 e 5 ricorrente), il che costituisce evidente sintomo che l'attività liquidatoria non ha prodotto alcun risultato utile, nonostante si riduca, in sostanza, alla realizzazione delle rimanenze e all'incasso dei crediti.



A ciò si aggiungano gli inadempimenti della debitrice a debiti erariali, invero per la limitata somma complessiva di euro 8.404,19, e tuttavia significativamente rilevando che essi sono accertati in atti di riscossione coattiva di recente emanazione, successivamente alla messa in liquidazione (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate – Riscossione).

La società debitrice, in liquidazione, versa dunque in una situazione di incapacità a fare fronte ai propri debiti mediante la realizzazione monetaria del proprio patrimonio, dunque in stato di insolvenza.

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di 17 INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, e conseguentemente:

- a) **nomina** giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) **nomina** curatore Flavio Bertoldi;
- c) **ordina** al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori



corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

- d) **stabilisce** che il giorno **19/11/2026**, alle ore **9.30**, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato;
- e) **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore; tale obbligo è limitato



alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..

Trento, 24/07/2026

Il Giudice estensore

Benedetto Sieff

Il Presidente

Luciano Spina



